

DECRETO 16 marzo 2005.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DI CONCERTO CON

**L'ISPETTORE CENTRALE REPRESSIONE
FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2004 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 99,40;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2003 pari al 2,5%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 99,40 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 101,88.

Roma, 16 marzo 2005

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

*L'Ispettore centrale repressione frodi
del Ministero delle politiche
agricole e forestali*
LO PIPARO

05A02828

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

Proroga temporanea della autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono le norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive di cui al citato art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, sulla base delle norme sopra citate, l'applicazione della normativa nazionale è consentita solo per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 e che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria con l'entrata in vigore della direttiva d'iscrizione della sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio del 12 luglio 2001 la Commissione europea ha fissato al 31 dicembre 2008 l'ultima delle date per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze di cui al comma precedente;